



COMUNE DI MASSIOLA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 37

C.A.P. 28895

C.F.: 00436340038

Telefono 0323.887922

e-mail protocollo@comune.massiola.vb.it

Ordinanza 06/2026 – 13/08/2026

Ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela del riposo e della tranquillità dei residenti, del decoro, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici nel centro storico di Massiola.

II SINDACO

Premesso che nel centro storico di Massiola, si verifica, nelle ore serali e notturne, un intenso afflusso di persone;

Premesso che l'afflusso e la concentrazione di persone in un perimetro urbano ristretto dà luogo ad assembramenti che causano un rumore antropico intollerabile, in ragione del vociare e degli schiamazzi di coloro che stazionano, fino a tarda notte, sulla pubblica via: rumore che si somma, peraltro, all'inquinamento acustico prodotto dalla musica ad alto volume;

Premesso che l'assembramento di persone, nelle ore serali e notturne, arreca un insopportabile disturbo alla quiete pubblica e al riposo e alla tranquillità dei cittadini ivi residenti o dimoranti.

Premesso che l'assembramento di persone, nelle ore serali e notturne, causa anche una situazione di degrado poiché finisce per:

- a) congestionare la viabilità pedonale;
- b) ostacolare la libera fruizione degli spazi pubblici e l'accesso dei residenti alle private abitazioni;
- c) favorire l'abbandono incontrollato di rifiuti su aree pubbliche;

Rilevato che la normale tollerabilità costituisce la condizione necessaria per garantire la serena e civile convivenza dei cittadini e, più in particolare, per assicurare il giusto temperamento tra la libertà di iniziativa economica dei titolari degli esercizi commerciali e il diritto dei cittadini al riposo, alla tranquillità, alla quiete pubblica, al decoro urbano, alla vivibilità e alla libera fruizione degli spazi pubblici;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto il decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n.132;

ORDINA

il divieto di assembramento, di somministrazione di alimenti e bevande dopo l'orario di chiusura dei locali pertanto dopo le **ore 01,00**;

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'albo pretorio *online* per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito istituzionale del comune di Massiola per tutto il tempo di validità;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura del Verbano Cusio Ossola;
- trasmessa, per gli ambiti di propria competenza, alla Questura del Verbano Cusio Ossola, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Locale.

che, a norma dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in caso di reiterata inosservanza della presente ordinanza, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, la presente ordinanza è impugnabile mediante ricorso al TAR Piemonte, nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), oppure, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Albertini Renzo*

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.).